

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

APPALTI DI FORNITURE, DI SERVIZI E DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE

(Approvato con Delibera del Cda del 27/05/2020)

Articolo 1 - OGGETTO

1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da espletare per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in conformità con quanto prescritto dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice”).

1.2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza che non richiedono una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione e in cui il prestatore d’opera intellettuale si obbliga ad eseguire l’opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza l’assunzione del rischio che deriva da un’organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione, affidamenti ai quali si applica il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma” approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 28/02/2017.

1.3 La Fondazione Lombardia per l’Ambiente (di seguito “Fondazione”), nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure di aggiudicazione ordinarie, anziché a quelle previste dal presente Regolamento e dalla normativa relativa ai contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Articolo 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Regolamento costituisce applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, dell’art. 36 in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dei relativi atti di esecuzione ed attuazione, nonché delle Delibere di attuazione emanate da Regione Lombardia.

Articolo 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

3.1. L’acquisizione di forniture, servizi o lavori non può essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurre l’affidamento alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.

3.2. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al precedente comma è fatta salva la facoltà di suddividere l’oggetto dell’affidamento in lotti funzionali.

Articolo 4 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

4.1. La Fondazione di norma non invita alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento gli operatori economici che hanno partecipato a una procedura di affidamento immediatamente precedente avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi e, al contempo, di importo analogo.

4.2. Ai fini del riconoscimento della natura analoga dell’importo, i contratti stipulati dalla Fondazione sono

suddivisi nelle seguenti fasce di valore:

Servizi e forniture

- fino a 4.999,99 euro;
- da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro;
- da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro;
- da 40.000,00 euro fino a 89.999,99 euro;
- da 90.000,00 euro fino a 149.999,99 euro;
- da 150.000,00 euro fino a 213.999,99 euro;
- da 214.000,00 euro fino a 349.999,99 euro;
- da 350.000,00 euro fino a 499.999,99 euro;
- da 500.00 euro fino a 750.000,00 euro;

Lavori

- fino a 19.999,99 euro;
- da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro;
- da 40.000,00 euro fino a 89.999,99 euro;
- da 90.000,00 euro fino a 149.999,99 euro;
- da 150.000 euro fino a 258.000,00 euro (livello di importo della classifica I ex art. 61, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010);
- da 258.000,01 euro fino a 349.999,99 euro;
- da 350.000 euro fino a 516.000,00 euro (livello di importo della classifica II ex art. 61, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010);
- da 516.000,01 euro fino a 999.999,99 euro.

Le predette fasce di valore sono stabilite al fine di semplificare l'*iter* di individuazione degli operatori selezionabili dalla Fondazione e sono indicative di un crescente grado di importanza e complessità della fornitura, servizio o lavoro da acquisire.

4.3. La Fondazione, in deroga al principio di rotazione, può procedere a nuovo invito dell'affidatario uscente o individuarlo come affidatario diretto:

- a) per affidamenti di importo inferiore o uguale ai 1.000 euro, salvo l'obbligo di motivare sinteticamente la scelta;
- b) per affidamenti di importo superiore ai 1.000 euro, dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre con riferimento: all'idoneità a fornire prestazioni in linea con le attese della Fondazione (anche, eventualmente, in considerazione del significativo aggravio di costi o della rilevante perdita di efficienza a carico della Fondazione in caso di cambio di operatore); al grado di soddisfazione maturato all'esito del precedente rapporto contrattuale; alla competitività del prezzo offerto; alla particolare struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative; all'affidabilità dell'operatore economico. Il reinvio o il rinnovo dell'affidamento diretto all'affidatario uscente rivestono carattere eccezionale.

4.4. La Fondazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, può procedere a nuovo invito dell'operatore precedentemente invitato e non affidatario laddove, pure in presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, tra il precedente affidamento e l'avvio della nuova procedura selettiva sia decorso più di un anno e sei mesi. La Fondazione, in via eccezionale, può derogare al principio di rotazione motivando il

nuovo invito dell'operatore invitato e non affidatario nella determina a contrarre con riferimento alle caratteristiche del mercato e dei fabbisogni da soddisfare nel caso specifico.

4.5. Non si fa luogo all'applicazione del principio di rotazione nel caso in cui la Fondazione preveda l'invito rivolto a tutti gli operatori iscritti negli elenchi di cui al successivo art. 6 ovvero non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra cui effettuare la selezione.

Articolo 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

5.1. Il Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento è il Direttore della Fondazione o altra persona nominata da quest'ultimo.

Articolo 6 - ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI

6.1. La Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha istituito e predisposto un elenco aperto degli operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per gli affidamenti di forniture e di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in conformità al *"Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici"*, Allegato 1 al *"Regolamento interno per l'acquisto in economia di beni e servizi destinati alle attività della Fondazione Lombardia per l'Ambiente"*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2015.

6.2. Tale elenco di operatori economici è stato istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 *"Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico"*. Per l'accesso e l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici della Fondazione si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti per l'accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo del relativo sistema informatico, come previsto dalle determinazioni di cui alla Delibera citata.

6.3. Per tutto ciò che attiene alla disciplina applicabile all'elenco telematico di operatori economici istituito dalla Fondazione continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato 1 al Regolamento di cui al paragrafo 6.

Articolo 7 – DISCIPLINA GENERALE

7.1. La Fondazione procede all'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo le seguenti modalità:

a) **acquisti di importo inferiore a 40.000 euro:** affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. I lavori possono essere acquisiti anche in amministrazione diretta;

b) **acquisti di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, o di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e di importo inferiore a 150.000 euro:** per le forniture e i servizi, affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati prioritariamente tramite l'elenco di cui al precedente art. 6 ovvero sulla base di indagini di mercato; per i lavori, affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui alla lettera precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) **acquisti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro:** procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di cui al precedente art. 6, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) **acquisti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro:** procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici. Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di cui al precedente art. 6, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

e) acquisti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria: mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice.

7.2. Per le procedure espletate in applicazione del presente Regolamento deve essere conseguito il CIG in modalità ordinaria (Simog), fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 8 - ACQUISIZIONI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000

8.1. Agli affidamenti di forniture, servizi o lavori di importo inferiore a 40.000 euro la Fondazione può procedere immediatamente, senza la preventiva consultazione di più operatori, con la determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato ex art. 32, comma 2, ultimo periodo, del Codice le seguenti indicazioni: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

8.2. In caso di consultazione di due o più operatori economici, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 9 del presente Regolamento.

8.3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, la Fondazione non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice e può, altresì, esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, dando atto del ricorrere delle condizioni dettate dal comma 11 del predetto articolo 103 nella determina a contrarre o atto equivalente.

8.4. Per le procedure di cui al presente articolo il CIG può essere conseguito, oltre che con modalità ordinaria (Simog), anche con modalità semplificata (SmartCig).

Articolo 9 – ACQUISIZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, NONCHÉ DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO

9.1. Per gli affidamenti di forniture o servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, la Fondazione individua gli operatori economici da consultare per l'affidamento di forniture o servizi o cui chiedere i preventivi dei lavori utilizzando prioritariamente l'elenco di cui al precedente art. 6 ovvero attraverso indagini di mercato di cui al successivo art. 13, laddove la Fondazione, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e/o dei fabbisogni da soddisfare nel caso specifico, ritenga inadeguata la consultazione dell'elenco.

9.2. L'avvio della procedura trova riscontro in una determina a contrarre, la quale contiene: l'indicazione del fabbisogno che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, dei servizi o delle opere che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

9.3. Ai fini dell'affidamento di forniture o servizi, la consultazione degli operatori individuati a norma del precedente comma 1 avviene in modo informale, acquisendo in forma scritta – anche attraverso la piattaforma informatica SINTEL – ogni informazione necessaria ed utile al fine di disporre di un'offerta valutabile, commisurata all'entità e alla durata della fornitura o del servizio. Qualora sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse inferiore a quello richiesto, ovvero una sola manifestazione d'interesse, la Fondazione può, nella sua discrezionalità, decidere di consultare ulteriori operatori economici ovvero procedere immediatamente all'affidamento, dando conto delle proprie scelte nel

provvedimento di cui al comma 7.

9.4. Ai fini dell'affidamento di lavori, le richieste dei preventivi da comparare sono trasmesse agli operatori economici individuati a norma del precedente comma 1 in forma scritta e con modalità informale, anche attraverso la piattaforma informatica SINTEL. Si applica il secondo periodo del precedente comma 3.

9.5. Le operazioni di gara sono tenute in forma pubblica, anche telematica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività sono verbalizzate. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo che la Fondazione non ritenga di nominare la commissione giudicatrice.

9.6. In sede di verifica della congruità dell'offerta la Fondazione applica unicamente l'art. 95, comma 10, secondo periodo, e l'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la Fondazione ricorre al meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice.

9.7. All'esito del confronto competitivo la Fondazione delibera di procedere all'affidamento con provvedimento conclusivo della procedura in cui motiva in ordine alle proprie determinazioni sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti. La Fondazione, prima dell'adozione di tale atto, può, nell'esercizio della propria discrezionalità, negoziare condizioni migliorative con l'operatore economico scelto quale affidatario ovvero con più operatori economici fra quelli consultati nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

9.8. In luogo dell'affidamento diretto previo confronto competitivo di cui ai commi precedenti, la Fondazione può ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori, dando conto nella determina a contrarre delle ragioni di tale scelta con riferimento alla natura e all'entità della prestazione oggetto dell'affidamento. In tale ipotesi, la procedura si svolge secondo le prescrizioni del successivo articolo 10.

Articolo 10 – ACQUISIZIONI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO

10.1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, la Fondazione individua gli operatori economici da invitare alla procedura individuati sulla base di indagini di mercato di cui all'art. 13 o tramite l'elenco di cui al precedente art. 6. La scelta in favore dell'indagine di mercato ovvero dell'utilizzo degli elenchi è rimessa alla discrezionalità della Fondazione.

10.2 L'avvio della procedura trova riscontro in una determina a contrarre il cui contenuto è conforme a quanto disposto dal precedente art. 9.2.

10.3 La lettera di invito a presentare offerta è inviata tramite la piattaforma informatica SINTEL e segue tutte le procedure indicate nel Manuale di utilizzo della piattaforma.

10.4. La lettera di invito prevede un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine può subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti.

10.5. Le comunicazioni e l'archiviazione delle informazioni avverrà sia tramite la piattaforma informatica SINTEL in modo da salvaguardare la riservatezza delle offerte, sia tramite l'archiviazione cartacea della pratica consegnata all'ufficio amministrazione che si occuperà di effettuare i pagamenti.

10.6. Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, la quale dovrà indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo stimato, con l'indicazione specifica degli eventuali costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Iva esclusa);
- b) i requisiti generali, di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori

economici selezionati da elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

- c) le modalità e il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) i tempi di esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 36 e 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito indica gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) la misura delle penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) le garanzie richieste;
- j) il nominativo del RUP;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, con l'eventuale precisazione dello svolgimento della procedura in forma telematica;
- n) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

10.7. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo che la Fondazione non ritenga di nominare la commissione giudicatrice.

10.8 Le operazioni di gara sono tenute in forma pubblica, anche telematica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Di ciascuna seduta è redatto verbale con l'indicazione delle attività svolte.

Articolo 11 – ACQUISIZIONI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO

11.1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, la Fondazione procede con la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.

11.2. La procedura negoziata di affidamento è espletata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, con l'estensione a 15 del numero minimo di operatori da invitare a presentare le proprie offerte.

11.3. Per affidamenti di lavori di importo superiore 500.000 euro la Fondazione motiva il mancato ricorso a procedura ordinaria, in forza delle caratteristiche tecniche o di mercato dell'oggetto dell'affidamento.

Articolo 12 – ACQUISIZIONI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

12.1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, la Fondazione ricorre alle procedure ordinarie.

12.2. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la Fondazione ricorre al meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice.

Articolo 13 – INDAGINI DI MERCATO

13.1. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali richiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. La Fondazione, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite sugli operatori di settore, riassume nella determina a contrarre di cui all'art. 9.2 ovvero 10.2 le conclusioni tratte dall'indagine svolta.

13.2 Per l'effettuazione delle indagini di mercato la Fondazione si avvale della piattaforma informatica SINTEL, salvo diversamente disposto. Dell'avvio dell'indagine di mercato è dato avviso sul sito *web* della Fondazione.

13.3. La durata della pubblicazione dell'avviso è di norma stabilito in 15 giorni, salva la Facoltà della Fondazione di ridurre il suddetto termine, per motivate ragione di urgenza, fino a non meno di 5 giorni ovvero di allungarlo motivatamente fino a non oltre 30 giorni.

13.4. Nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato la Fondazione indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziari richiesti, il numero massimo di partecipanti che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la Fondazione.

13.5. Se il numero di operatori economici risultanti dall'indagine di mercato è superiore a quello indicato nell'avviso, la Fondazione procede all'individuazione degli operatori economici da consultare o invitare sulla base di criteri previamente indicati nell'avviso, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e ferme restando le disposizioni sulla rotazione degli inviti di cui all'art 4 del presente Regolamento.

13.6. Il coinvolgimento nelle attività costituenti indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento circa il successivo invito a presentare offerta.

13.7. Gli esiti del compimento di un'indagine di mercato possono essere utilizzati dalla Fondazione per un periodo massimo corrispondente a un anno, anche per l'affidamento di ulteriori contratti aventi un oggetto corrispondente a quello in funzione del quale si è compiuta l'indagine di mercato.

Articolo 14 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

14.1. Per contrarre con la Fondazione l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.

14.2. La Fondazione può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari determinati in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

14.3. Nel caso in cui la Fondazione abbia fatto ricorso al confronto competitivo di cui all'art. 9 o alle procedure negoziate di cui agli artt. 10 e 11, le verifiche sui requisiti avverranno sull'aggiudicatario, sebbene le verifiche potranno comunque essere estese anche agli altri partecipanti.

14.4. Qualora siano richiesti requisiti economici, finanziari e tecnico-professionali, al Fondazione dovrà accertare anche il possesso dei medesimi secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

Articolo 15 – CONTROLLI

15.1. Per forniture, servizi e lavori di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Fondazione procede alla stipula del contratto sulla base di apposita Dichiarazione sostitutiva semplificata, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso la Fondazione procede comunque, prima della stipula del contratto:

- a) alla consultazione del casellario ANAC;
- b) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

d) alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

15.2. Per forniture, servizi e lavori di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Fondazione procede alla stipula del contratto sulla base di quanto previsto nel precedente comma nonché alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice.

15.3. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la Fondazione, prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A.

15.4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Fondazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,. A tal fine, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Uffici delegati dal Direttore generale individuano mediante estrazione il campione su cui effettuare i controlli, in misura pari al 10% dei fornitori individuati mediante affidamento diretto fino al momento dell'estrazione.

Articolo 16 - CONTRATTO

16.1. Ai contratti oggetto del presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento, rispetto alle quali il termine in questione deve, invece, essere osservato.

16.2. I contratti affidati in applicazione del presente Regolamento sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata a.r. o strumenti analoghi. È in ogni caso facoltà della Fondazione prevedere ulteriori modalità di stipula.

Articolo 17 – NORME DI RINVIO

17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano i principi e le norme previsti nel Codice e nelle sue disposizioni attuative oltreché tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

17.2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme europee, statali o regionali che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento medesimo.

17.3. In particolare le soglie di acquisizione previste dal presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute nella eventuale disciplina sopravvenuta.

Articolo 18 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

18.1. Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - ABROGAZIONE

19.1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.3., a decorrere dall'approvazione del presente Regolamento, è abrogato il *"Regolamento per appalti di forniture e servizi"*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2017.

Seveso, 27 maggio 2020